

**COMUNE DI FARRA DI SOLIGO - PROVINCIA DI TREVISO**

PROPRIETARI:

**IMMOBILIARE BELVEDERE SNC  
DI BUSETTI ARCANGELO &C. SNC**

CON SEDE A FARRA DI SOLIGO IN VIA VAL N° 4  
P.IVA : 03684390267

PROGETTO

**P.U.A. SCHEDA NORMA AT\_R07 P.I. 2014/2019  
LOTTIZZAZIONE "Belvedere"**

OGGETTO:

**SCHEMA DI CONVENZIONE**

**SABINA FAVORE**  
ARCHITETTO

COL SAN MARTINO – FARRA DI SOLIGO – TV –  
VIA CASTELLETTO 107/A

TEL / FAX 0438 898164 E MAIL favore.s@libero.it

Ordine degli architetti di Treviso n° 1521

**MENEGHELLO MARIA**  
GEOMETRA

SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - TV  
VIA CASTELLO 177

TEL/FAX 0438/978224 E MAIL mariameneghello@libero.it

Collegio dei Geometri di Treviso n. 3177

# SCHEMA DI CONVENZIONE

**P.U.A. SCHEDE NORMA N° AT\_R07**

**Rif. Elaborato P-06 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI –  
SCHEDE NORMA - I PROGETTI SULLE AREE DI TRASFORMAZIONE**

## **“LOTTIZZAZIONE BELVEDERE”**

per l’attuazione del Piano Urbanistico - “Lottizzazione Belvedere” - di iniziativa privata  
sito in via Piave a Farra di Soligo, località Soligo.

L’anno duemila diciannove (2018), questo giorno di \_\_\_\_\_ del mese di  
\_\_\_\_\_.

In \_\_\_\_\_, nel mio studio sito in via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_.

Avanti a me dottor \_\_\_\_\_, notaio residente in \_\_\_\_\_ ed iscritto nel ruolo del  
Distretto Notarile di \_\_\_\_\_ sono presenti i seguenti signori:

- **RAPPRESENTANTE UFFICIO TECNICO EDILIZIA PRIVATA FARRA** ,  
nato a \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_, con domicilio eletto per la presente operazione,  
presso il Comune di cui in appresso, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella  
sua veste di Responsabile al Servizio \_\_\_\_\_.

- **COMUNE DI FARRA DI SOLIGO** , in via Patrioti n° \_\_ codice fiscale  
\_\_\_\_\_, tale nominato con provvedimento del Sindaco del Comune di Farra di  
Soligo in data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ di Protocollo, a norma dell’art. 51, n. 3, della Legge  
08.06.1990, n. 142 e a norma del comma 3 bis dell’art. 51 della medesima legge, comma  
così introdotto dall’art. 6, comma 3, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive in  
rappresentanza del Comune in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale in  
data \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_, esecutiva ai sensi della legge, che in copia conforme  
all’originale, si allega a quest’atto sub A) e in esecuzione alla deliberazione del Consiglio  
Comunale in data \_\_\_\_\_, esecutiva;

- **IMMOBILIARE BELVEDERE DI BUSETTI ARCANGELO & c. SNC**  
rappresentata da

**BUSETTI ARCANGELO** nato a Farra di Soligo il 22 Aprile 1953 residente in  
via Val n° 4 a Soligo, codice fiscale BSTRNG53D22D505E

e da

**DORIGO GUIDO BENITO** nato a Sernaglia della Battaglia il 9 Gennaio 1942 e residente a Farra di Soligo via Bellucci 25 , codice fiscale DRG GBN 442°09I635A

- e che nel proseguo verrà denominata per brevità la “Ditta proprietaria”.

Detti comparenti dalla cui identità personale e suddetta veste io Notaio sono certo, dopo aver concordemente e con il mio consenso rinunciato alla presenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il presente atto al quale, permettono che:

- La Ditta è proprietaria dei seguenti beni siti nel Comune di Farra di Soligo, catastalmente individuato al mappali 9, del foglio 27°, per una superficie di 9131 mq.

### **ART. 1 – ATTUAZIONE DEL PIANO URBANISTICO**

La Ditta intestataria del piano urbanistico attuativo – Lottizzazione Belvedere, presta al Comune di Farra di Soligo la più ampia ed illimitata garanzia per la proprietà e la disponibilità degli immobili sopradescritti, si impegna a dare esecuzione al piano di urbanizzazione di cui alla domanda in premessa, secondo gli elaborati di progetto della quale fanno parte integrante e ad assumere in modo esplicito e formale tutti gli impegni e gli obblighi previsti da questo articolo e dai seguenti, per se stessa, eredi ed aventi causa a qualsiasi titolo.

### **ART. 2 – ELEMENTI PROGETTUALI**

L'area del progetto è individuata nel Piano degli Interventi vigente di Farra di Soligo con destinazione urbanistica residenziale nella scheda norma AT\_R07. Tale scheda viene definita nell' Elaborato P-06 DEL PIANO DEGLI INTERVENTI del Comune di Farra di Soligo - 2014 - 2019 - variante n° 3 - art. 17 LRL 11/204 – SCHEDA NORMA - I PROGETTI SULLE AREE DI TRASFORMAZIONE sulle aree di trasformazione)

La progettazione di massima delle opere e dei fabbricati da realizzare, la loro destinazione e quantificazione sarà ripartita secondo i seguenti dati urbanistici ed alla planimetria allegata alla presente convenzione:

## QUADRO DI CALCOLO

		valori previsti
superficie fondiaria	9131 mq	
superficie territoriale (St)	8666,40 mq	7769,50 mq
volume urbanistico (Vu)	6066,40 mc	6060,00 mc
abitanti teorici (ab)	n. 34	
standar a parcheggio	170 mq previsti dal P.I.	264,40 mq
standar a verde	272 mq previsti dal P.I.	608,52 mq
superficie impermeabile massima realizzabile	60 % di 8666,40 mq = 5199,84 mq	3682,31 mq

### ART. 3 – DICHIARAZIONE DI PROPRIETA'

La ditta di seguito riportata dichiara di essere proprietaria delle aree interessate al piano di attuazione oggetto della presente convenzione:

- IMMOBILIARE BELVEDERE DI BUSETTI ARCANGELO & c. SNC rappresentata
- da BUSETTI ARCANGELO nato a Farra di Soligo il 22 Aprile 1953 residente in via Val n° 4 a Soligo, codice fiscale BST RNG 53D22 D505E
- e da DORIGO GUIDO BENITO nato a Sernaglia della Battaglia il 9 Gennaio 1942 e residente a Farra di Soligo via Bellucci 25 , codice fiscale DRG GBN 442°09I635A

### ART. 4 – CESSIONE DELLE AREE PER OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA

La ditta proprietaria si impegna a cedere e trasferire gratuitamente al Comune, a scomputo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria le opere sotto indicate:

- area a parcheggio con aree verdi laterali;
- area a verde pubblico attrezzato con marciapiede;
- porzione di strada con marciapiede in via Piave e nell'incrocio con laterale via Montegrappa

il tutto come meglio descritto nella tavola 7 e tavola 9.

- L'area frontistante l'accesso ai lotti 1, 2, 3, 4 identificata con il colore rosso nella tavola 09C, è da ritenersi di proprietà privata di ciascuno dei lotti sopraccitati (1,2,3,4) per la quota di  $\frac{1}{4}$  (un quarto) ciascuno.

- L'area frontistante l'accesso ai lotti 9, 10, 11, 12, identificata con il colore rosso nella tavola 09C, è da ritenersi di proprietà privata di ciascuno dei lotti sopraccitati (9,10,11,12) per la quota di  $\frac{1}{4}$  (un quarto) ciascuno.

Si precisa che tale area non verrà ceduta al Comune e verrà regolamentata da accordo privato.

#### **ART. 5 – ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA**

La ditta proprietaria si impegna a realizzare, a totale cura e spesa, le seguenti opere di urbanizzazione primaria relative alle aree di cui al precedente art. 4, in conformità al progetto citato:

- strada
- marciapiede
- spazi di sosta e di parcheggio
- segnaletica stradale
- pubblica illuminazione
- rete di distribuzione del telefono
- rete di distribuzione dell'energia elettrica
- rete di approvvigionamento idrico
- rete di distribuzione del gas
- fognature nere e stradali
- aree a verde attrezzato

#### **ART. 6 – ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI**

La ditta proprietaria si impegna di assumere l'onere delle opere necessarie per allacciare la zona ai servizi pubblici in conformità al progetto citato e secondo le disposizioni dei vari enti:

- strada
- fognature nere e stradali
- approvvigionamento idrico
- energia elettrica
- pubblica illuminazione

- telefono
- gas

Al termine dei lavori dovrà essere presentata liberatoria da parte dei servizi pubblici.

#### **ART. 7 – OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA: TEMPI DI ESECUZIONE**

La ditta proprietaria si impegna ad iniziare le opere di cui al precedente art. 6 entro 45 gg. dalla data di notifica dell'autorizzazione e ad eseguire le opere ultimandole prima della richiesta di abitabilità degli edifici in previsione del piano e, comunque, entro 36 mesi dall'inizio dei lavori.

#### **ART. 8 – COLLAUDO**

Il Comune, su richiesta della ditta proprietaria, sottopone a collaudo tutte le opere di cui ai precedenti artt. 5 e 6 non prima di 10 gg. e non oltre 30 gg. dalla medesima richiesta.

Per tale collaudo l'Amministrazione Comunale si avvale, a discrezione di professionisti di fiducia o funzionari degli uffici comunali e per le parti di competenza degli Enti eroganti dei pubblici servizi con dichiarazione liberatoria degli stessi Enti.

Tutte le spese di collaudo sono a carico della ditta proprietaria.

In caso di disaccordo sulle risultanze di collaudo, la controversia sarà deferita ad un collegio di tre arbitri, nominati il primo dalla ditta proprietaria, il secondo dal comune ed il terzo, di comune accordo fra le parti e in caso di mancato accordo dal Presidente del Tribunale di Treviso.

La ditta proprietaria si impegna a provvedere, assumendo a proprio carico tutte le spese, a riparare le imperfezioni e/o a completare le opere, secondo le risultanze del collaudo, entro il termine stabilito dall'Amministrazione Comunale. Scaduto tale termine, ed in caso di persistente inadempimento della ditta proprietaria, l'Amministrazione Comunale provvede d'ufficio, con spesa a carico della ditta proprietaria medesima mediante utilizzazione della fidejussione di cui al successivo art. 15.

#### **ART. 9 – MANUTENZIONE DELLE OPERE**

Durante l'attuazione delle opere previste nel piano di lottizzazione di cui agli artt. 5 e 6 e fino al trasferimento delle aree, tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile e penale inerente all'attuazione ed all'uso delle opere, sono a totale ed esclusivo carico della ditta proprietaria.

#### **ART. 10 – ESECUZIONE DEI LAVORI**

L'esecuzione dei lavori avverrà come segue:

- formazione dei cassonetti stradali, dei riparti, delle cordonature e della piantumazione del verde arboreo, dei sottoservizi;
- interruzione per dar corso all'edificazione dei fabbricati;
- ultimazione delle opere.

#### **ART. 11 – PERMESSO DI COSTRUIRE**

L'amministrazione Comunale rilascerà i singoli permessi ad edificare nel rispetto della vigente normativa urbanistica e di quanto previsto dal piano di lottizzazione – PUA dopo l'avvenuta approvazione del piano stesso. L'inizio dei lavori potrà essere precedente alla presentazione del certificato di ultimazione delle opere di urbanizzazione e il rilascio dell'abitabilità dopo l'avvenuto collaudo delle opere di urbanizzazione.

#### **ART. 12 – TRASFERIMENTO DELLE AREE**

La ditta proprietaria si impegna a trasferire le aree e le opere entro tre mesi dalla comunicazione dell'intervenuto collaudo favorevole.

In tale occasione la ditta proprietaria fornirà il tipo di frazionamento e tutti gli altri documenti necessari alla stipula definitiva.

#### **ART. 13 – REGIME FISCALE**


Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle per convenzione definitiva, sono a carico della ditta proprietaria con richiesta di ogni beneficio di legge applicabile alla presente convenzione ed in particolare dei benefici della legge 28 giugno 1943 n° 666.

Allegati: - tavola 5, tavola 6, tavola 7, tavola 9;

Letto, confermato e sottoscritto.

Farra di Soligo, 21 Marzo 2019

Visto arch. Sabina Favore



A handwritten signature in blue ink is written over a rectangular official stamp. The stamp contains the following text: 'O. P. T. N. R.' at the top left, 'S. B. P. R. R.' at the top right, 'ARCHITETTO' at the bottom, and 'n° 1521' in the center. There is also some smaller, less legible text on the left side of the stamp.